

**ACQUEDOTTO DI SAVONA S.p.A. – REGOLAMENTO DI UTENZA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE NEL
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE – SV**

CAPO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO – Il presente regolamento intende disciplinare la erogazione dell'acqua, proveniente dall'acquedotto comunale dei Crivezzo, per le pubbliche fontanelle nonché i rapporti che verranno a crearsi fra il Comune di Albisola Superiore, proprietario dell'acquedotto stesso e i privati concessionari utenti.

Art. 2 – DESTINAZIONE - Tutto l'acquedotto a partire dal ripartitore del Crivezzo è di proprietà esclusiva del Comune ed è destinato a fornire acqua potabile per uso domestico, per uso pubblico; è compatibile alle disponibilità di acqua per l'abbeveraggio del bestiame ed eventuali usi industriali.

Art. 3 – EROGAZIONI PUBBLICHE – L'acqua potabile è erogata al pubblico al pubblico mediante apposite fontanelle collocate sul suolo pubblico. Tale erogazione è fatta a titolo gratuito.

CAPO 2^ - FONTANELLE PUBBLICHE

Art. 4 – MANUTENZIONE - Il Comune provvede al collocamento, conservazione, trasloco e soppressione delle fontanelle pubbliche secondo ed in relazione ai bisogno di ogni centro abitato, tenuto conto delle particolare condizioni di questi.

Art. 5 – DIVIETI – E' vietato:

- a) Attingere od asportare acqua dalle fontanelle pubbliche con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a 20 litri.
- b) Applicare direttamente alle bocche delle fontanelle pubbliche qualsiasi mezzo di conduzione acqua.
- c) Asportare dalle fontanelle pubbliche l'acqua fuori dal territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dal Comune.
- d) Attingere dalle fontanelle pubbliche mediante canali, tubi od altri mezzi per condurre l'acqua in locali privati.
- e) Abbeverare il bestiame presso le fontanelle pubbliche.
- f) Lavare panni, verdure, prodotti di macellazione, macchine e quant'altro non sia compatibile con l'igiene e la salute pubblica.

Art. 6 – SISTEMA – Le fontanelle pubbliche possono essere col sistema a rubinetto o a pulsante. Ogni uno che apre una fontanella del primo sistema ha l'obbligo di chiuderla.

Art. 7 – VIOLAZIONI – I contravventori alle disposizioni di cui sopra e coloro che in qualsiasi maniera danneggino le fontanelle pubbliche e ne impedissero il regolare funzionamento, saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia comunale, salvo le maggiori sanzioni previste dal codice penale, ove il fatto costituisca reato.

CAPO 3^ - INCENDI

Art. 8 – INCENDI - In caso di incendio tutta l'acqua dell'acquedotto resterà ad esclusiva disposizione del Comune e del corpo dei Vigili del Fuoco. Ogni altro uso, sia delle fontanelle pubbliche, sia delle utenze private, potrà essere sospeso senza necessità di alcuno avviso e a discrezione del Sindaco o di chi per esso.

Art. 9 – PRESE PRIVATE - Qualora esigenze particolari lo esigessero il Comune e il corpo dei Vigili del Fuoco potranno chiederne l'uso.

Art. 10 – PRESE PRIVATE – CONCESSIONI – Il Comune potrà concedere ai privati l'installazione di bocche da incendio con dimensioni del tipo unificate identiche a quelle pubbliche. Il Concessionario dovrà assumersi l'obbligo di non aprire tali bocche se non in caso di incendio, di conservare intatti i sigilli e, quando questi per qualsiasi causa fossero rimossi, di farne immediata denuncia all'autorità comunale entro 24 ore successiva alla rimozione. L'utente è obbligato a firmare il verbale di posa e di applicazione dei sigilli.

CAPO 4^ - CONCESSIONI PRIVATE

Art. 11 – UTENZE – L'introduzione dell'acqua nelle case e negli stabili, sia durevole che temporanea, ad uso potabile, per lo spegnimenti degli incendi, per costruzioni edilizie o per altri scopi, potrà venire accordata in quanto lo consentano le quantità d'acqua disponibili, l'estensione, la portata e la pressione della rete di distribuzione.

Art. 12 – CONCESSIONI - Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua con concessione di erogazione derivata dall'acquedotto secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. che seguono.

Art. 13 – TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI - Le concessioni sono date a tutti i cittadini che ne facciano domanda scritta per provvedere di acqua le loro proprietà ed abitazioni. Il richiedente che non sia proprietario dello stabile per cui è richiesta l'erogazione o degli immobili che dovessero essere eventualmente attraversati dalla condotta di presa, dovrà procurarsi il consenso scritto dei singoli proprietari.

Art. 14 – CONTRATTO – La concessione viene regolata mediante contratto firmato dalle parti, redatto in doppio originale, su apposito modulo che verrà fornito dall'amministrazione comunale.

Art. 15 – SPESE E TASSE - Le spese di contratto e la sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario. Qualunque onere fiscale venisse imposto sulle concessioni d'acqua o sugli apparecchi di misura, sarà a carico dell'utente concessionario.

Art. 16 – DECORRENZA – Tutti gli obblighi derivanti dalla concessione hanno efficacia per le parti dalla firma del contratto. Il nolo del contatore (con il minimo di un semestre) ed il canone di acqua decorrerà dalla data di erogazione.

Art. 17 – DURATA DELLA CONCESSIONE - La concessione viene stipulata normalmente per la durata di anni uno e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da intimarsi dal concedente o dal concessionario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza. La presente disposizione non si applica per le concessioni temporanee di cui all'art. 2.

Art. 18 – DOMICILIO LEGALE – Il concessionario dovrà indicare nel contratto di concessione il proprio domicilio legale.

CAPO 5^ - VARIAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 19 – RISOLUZIONE – Il comune accorda la risoluzione anticipata del contratto di concessione dal primo giorno del semestre solare successivo alla richiesta, da farsi con lettera raccomandata nei seguenti casi:

- a) Demolizione o distruzione del fabbricato servito.
- b) Cessazione completa dell'esercizio commerciale, industriale, ecc.
- c) Trasferimento in altro immobile per il solo utente inquilino.

Il comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, oltretutto nei casi previsti dalla Legge, nei seguenti:

- a) In caso di passaggio di proprietà di immobile servito.
- b) Quando l'inquilino lasci la locazione.
- c) Nei casi previsti dall'art. 37.
- d) Per la morte del concessionario.

In quest'ultimo caso l'erede o gli eredi conviventi avranno diritto alla rinnovazione della concessione col solo pagamento delle spese contrattuali.

Art. 20 – TRAPASSI – L'utente che addivene alla vendita dello stabile e dell'alloggio servito di acqua potabile è tenuto a darne avviso all'ufficio comunale, pur rimanendo vincolato dalle obbligazioni assunte fino a che non abbia ottenuto la voltura della concessione in capo al nuovo proprietario. In caso di morte dell'utente concessionario l'erede è tenuto ad accettare ed a sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

Art. 21 – MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO – Le erogazioni sono fatte sotto l'osservanza nelle norme contenute nel presente regolamento. L'amministrazione comunale si riserva di riprodurre nel presente regolamento e nella tariffa allegata, tutte le modificazioni che riterrà opportuno con effetto obbligatorio anche per gli utenti già concessionari.

Tuttavia l'utente ha facoltà di rinunciare alla concessione in caso dell'aumento dell'acqua o del nolo del contatore, entro otto giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio della relativa deliberazione.

CAPO 6^ - IMPIANTI

Art. 22 – TUBAZIONI DI PRESA – L'acqua viene derivata dalla condotta comunale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori. La costruzione della diramazione della rete comunale fino al contatore della casa da servire sarà eseguita a spese del concessionario, se questi ne faccia richiesta, però sotto i dettami di un tecnico del comune. Qualora si dovesse attraversare con le condutture le proprietà diverse, l'utente dovrà previamente produrre al comune la prova di aver ottenuto a tutte sue spese l'assenso scritto dei proprietari per il relativo trattato di condotta, manlevando il comune da ogni peso e responsabilità presente e futura.

Art. 23 – PRESCRIZIONI - Il comune di riserva di determinare il punto dove effettuare la presa sulla tubazione comunale esistente, il tipo di tubo da usare, il diametro dello stesso; per la condotta di diramazione e il punto dove dovranno collocarsi l'apparecchi di misura.

Art. 24 – PROPRIETA' DELLE DIRAMAZIONI – Le tubazioni esterne ed i tratti interni della casa da servire fino al contatore compreso, anche se costruite dal privato in base all'art. 22, sono di esclusiva proprietà del comune al quale fa carico l'onere della manutenzione salvo il caso di cui all'art. 29 del presente regolamento. Oltre alle spese per l'esecuzione della diramazione, il concessionario dovrà corrispondere al comune, proprietario una volta tanto il diritto di allacciamento nella misura determinata nella allegata tariffa.

Art. 25 – RUBINETTO DI ARRESTO STRADALE – All'origine di ogni diramazione sarà collocato sotto il suolo stradale in apposita nicchia e dove sarà ritenuto più conveniente, a spese del concessionario, un rubinetto di arresto manovrabile con apposita chiave che verrà conservata dal comune. E' rigorosamente vietato all'utente di manovrare detta chiusura con qualsiasi mezzo.

Art. 26 – LAVORI – AUTORIZZAZIONE – L'utente concessionario o quale si voglia persona non potrà porre mano ai lavori di qualsiasi natura o entità alle tubazioni principali ed altre diramazioni comunali, come pure gli apparecchi di misura se prima non sarà ottenuta l'autorizzazione scritta del comune. L'utente è responsabile di eventuali manomissioni e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente all'ufficio comunale ogni guasto che dovesse verificarsi.

Art. 27 – RUBINETTO D'ARRESTO INTERNO – DIRAMAZIONI INTERNE – Accanto al contatore dovrà essere collocato un rubinetto d'arresto. Le diramazioni interne immediatamente dopo il contatore sono di proprietà dell'utente il quale potrà valersi di chi meglio crede per l'esecuzione e la manutenzione delle medesime, senza che il comune assume responsabilità alcuna su detto lavoro. Il comune si riserva tuttavia la facoltà di verificare gli impianti interni e di fare tutte le prescrizioni che crederà necessario nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene, alle quali prescrizioni il concessionario dovrà uniformarsi.

Art. 28 – NORME DI MANUTENZIONE - In particolare l'utente curerà che le sue tubazioni siano poste in opera a regola d'arte, protette dal gelo. Il contatore dovrà essere collocato in ambiente riparato onde preservarlo agli effetti del gelo e durante la stagione invernale dovrà essere ulteriormente protetto con materiali isolanti od altri accorgimenti atti a preservarlo dal gelo.

Art. 29 – FORNITURA CONTATORE – Ogni utente sarà fornito a cura del comune di contatore verso il pagamento delle nolo segnato nella tariffa allegata al presente regolamento. Il contatore deve essere posto in opera orizzontalmente ed ogni utente è responsabile della buona conservazione dello stesso.

Tutti i danni o guasti, ivi compresi quelli provocati dall'azione del gelo e con esclusione di quelli derivanti da difetti di costruzione, si riterranno da negligenza del concessionario al quale, pertanto saranno addebitate tutte le spese di riparazione o sostituzione del contatore.

Art. 30 – La tolleranza di errore del contatore è del 10% in più e in meno, l'eventuale errore potrà essere rettificato solo per il semestre in corso al momento della verifica. In caso di guasto il contatore ove non sia possibile stabilire il consumo effettivo, sarà preso in base al consumo del periodo corrispondente all'anno precedente.

Art. 31 – ESTENSIONE RETE DISTRIBUZIONE - Dovendo allacciare località distanti dalla tubazione principale il comune ha la facoltà di chiedere al privato od ai privati da servire con la nuova tubazione, un contributo nella misura da stabilirsi di volta in volta. Tale contributo sarà pure richiesto anche a coloro che, successivamente alla costruzione della condotta di derivazione chiederanno di allacciarsi ad essa.

Art. 32 – USO DELL'ACQUA – L'acqua fornita dovrà essere esclusivamente consumata dall'utente per lo scopo dichiarato nell'atto di concessione. E' vietato al concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ad altri anche a titolo gratuito salvo casi di emergenza.

Art. 33 – DETERMINAZIONE DELL'UTENTE SINGOLO – Nelle case di abitazione ad ogni fuoco domestico corrisponderà una concessione; per ogni concessione sarà garantito un quantitativo minimo di acqua da considerare come quantitativo contrattualmente impegnato (da pagare anche se non consumato) pari a metri cubi 92 annui per uso domestico e a metri cubi 56 annui per usi non domestici.

Le tariffe relative al comma sono stabilite dall'art. 38 del presente regolamento.

Nel caso di condomini serviti da un unico contatore la determinazione dei consumi fino a metri cubi 92 dovrà essere rappresentata dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo suddetto.

Art. 34 – CALIBRO DEL CONTATORE – In base alla concessione richiesta il comune determinerà il calibro del contatore riservandosi di sostituirlo a suo insindacabile giudizio qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo.

Art. 35 – LETTURE – Alla fine di ciascun semestre il comune procederà alla quantità dell'acqua consumata dal concessionario, la lettura si ritiene come fatta in presenza dell'utente e si considera come di fine semestre anche se compiuta sino a 20 giorni prima o dopo.

Art. 36 – ASSENZA DEL CONCESSIONARIO – Qualora nel giro ordinario il personale incaricato non riuscisse ad eseguire la lettura del contatore per l'assenza dell'utente o per altro impedimento a quest'ultimo addebitabile, sarà eseguita la fatturazione in base al minimo contrattuale stabilito e il consumo eccedente tale minimo sarà cumulato con quello del periodo successivo.

Art. 37 – INFRAZIONI – Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al comune, qualsiasi inosservanza o infrazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, da diritto al comune di risolvere il contratto di concessione o di sospensione del servizio finchè ogni cosa non sia ridotta allo stato normale e finchè il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi portati dalla concessione o alle altre prescrizioni impostegli dal comune.

In caso di sospensione il concessionario continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non potrà pretendere nessun abbuono, rimporso od indennità.

Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio di erogazione dell'acqua sono a totale carico dell'utente.

Art. 38 – TARIFFE –

| | |
|---|-----------|
| 1) Diritto fisso di allacciamento (diametro massimo contatore mm. 25) | L. 79.500 |
| 2) Nolo contatore | L. 5.400 |
| 3) Tariffa agevolata Si applica ai soli consumi domestici sino a mc. 92 annui (46 semestrali) | L. 113 |
| 4) Tariffa base Si applica ai consumi non domestici fino a mc. 56 annui (28 semestrali) | L. 221 |
| 5) Tariffa di supero Si applica a tutti gli usi come segue: <u>1ª fascia:</u> consumi domestici tra i 92 e 138 mc. consumi non domestici tra i 56 e gli 88 mc. | L. 239 |
| <u>2ª fascia:</u> consumi domestici compresi tra i mc. 138 e i mc. 184 consumi non domestici compresi tra i mc. 88 e i mc. | L. 347 |
| <u>3ª fascia:</u> consumi domestici oltre i mc. 184 consumi non domestici oltre i mc. 112 | L. 494 |
| 6) Diritto fisso di installazione bocche da incendio | L. 15.000 |
| 7) Canone annuo per le bocche da incendio | L. 3.000 |

Art. 39 – L'utente che si renderà responsabile della rottura dei sigilli applicati al contatore fornitogli ai sensi degli artt. precedenti, sarà punito con le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. del 3/3/1934 n. 383, maggiorate con la Legge 24/11/81 n. 689, senza pregiudizio dell'azione civile e/o penale.

Art. 40 - Chiunque utilizzi l'acqua fornita dall'acquedotto comunale senza essersi dotato del relativo contatore, sarà punito con le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. del 3/3/1934, maggiorate con la Legge 24/11/81 n. 689, senza pregiudizio dell'azione civile e/o penale.